

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5582 di Martedì 19 marzo 2024

Il decreto-legge 19/2024: un arretramento rispetto al decreto 81

Un documento esprime l'opinione della Consulta CIIP riguardo agli articoli contenuti nel Capo VIII del decreto-legge 19/2024. Le cose che mancano nel decreto-legge, i problemi relativi alla formazione, gli appalti e la vigilanza formale.

Roma, 19 Mar ? Come abbiamo ricordato nei nostri articoli, il **2 marzo 2024** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Decreto che è entrato in vigore il 2 marzo stesso e che dovrà essere convertito in legge, con possibili modifiche, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A questo decreto-legge che, racchiude un vero e proprio "**pacchetto sicurezza sul lavoro**" (Capo VIII "*Disposizioni urgenti in materia di lavoro*"), abbiamo dedicato nei giorni scorsi una sorta di **Speciale** che vuole raccogliere, anche attraverso interviste, pareri, opinioni ed eventuali proposte di correzioni/modifiche.

Abbiamo pubblicato qualche giorno fa l'intervista all'ingegnere **Carmelo G. Catanoso** ? "DL PNRR e pacchetto sicurezza sul lavoro: è la strada giusta?" ? pubblicheremo a breve l'intervista al Geometra Stefano Farina e cercheremo, in queste settimane, di raccogliere nuovi documenti e spunti per riflettere sul provvedimento.

Il documento su cui cominciamo a soffermarci oggi, raccoglie le considerazioni scritte dal **Gruppo di lavoro Legislazione** della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP).

L'articolo di presentazione del documento CIIP si sofferma sui seguenti argomenti:

- Il decreto-legge 19/2024 e il vero nodo della mancanza di prevenzione
- Il decreto-legge 19/2024 e i problemi connessi alla formazione
- Il decreto-legge 19/2024, gli appalti, i controlli e la repressione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB073] ?#>

Il decreto-legge 19/2024 e il vero nodo della mancanza di prevenzione

Il documento CIIP "**Alcune considerazioni sul recente DL n. 19/24**" ricorda che dopo il gravissimo incidente ferroviario avvenuto a **Brandizzo**, il crollo avvenuto in un cantiere di **Firenze** e i recenti dati connessi agli infortuni mortali, il Governo si è occupato di sicurezza del lavoro "con un estemporaneo provvedimento sul quale la CIIP esprime un **giudizio fortemente critico** sia per la forma che ancor più sulle nuove misure adottate".

Se comunque ci sono "ragioni di necessità e di urgenza nell'affrontare il problema della salute e sicurezza dei lavoratori", i provvedimenti inseriti nel Capo VIII del DL possono essere utili per arrivare a ridurre gli infortuni mortali e a impedire gravi incidenti come quelli indicati sopra?

Il giudizio espresso nel documento è abbastanza chiaro. Si indica che "tutte le disposizioni previste dal DL hanno un **carattere puramente repressivo**, che assai poco hanno a che fare con la prevenzione" che, invece, ad avviso del Gruppo di Lavoro, "dovrebbe sempre accompagnare le attività di repressione, pur indispensabili".

E ne è un esempio "l'introduzione della **patente a punti** che interviene a posteriori quando reati e delitti si sono già verificati e che, pertanto, non può certo dirsi uno strumento di prevenzione". Inoltre la sua realizzazione "è procrastinata all'ottobre prossimo e subordinata a diversi adempimenti normativi, il più importante dei quali è la definizione della durata e dei contenuti della formazione del datore di lavoro, provvedimento che si attende ormai da quasi 2 anni".

Insomma il DL "**non affronta il vero nodo della mancanza di prevenzione**: il ruolo principale, centrale, che dovrebbero avere le imprese affinché la normativa sia pienamente, e non solo formalmente, da loro stessi attuata".

La sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere al "**centro della attenzione e degli investimenti** quanto la qualità della produzione, sostenendo la qualificazione delle imprese anche su questi temi, la partecipazione dei lavoratori, rafforzando la rete degli RLS, e la ricerca per la produzione di attrezzature e processi di lavoro più sicuri".

Il decreto-legge 19/2024 e i problemi connessi alla formazione

Il documento ricorda poi che uno degli elementi di qualificazione delle imprese "avrebbe dovuto essere la **formazione obbligatoria dei datori di lavoro**", formazione che è prevista dal nuovo art. 37, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal DL 146/2021.

Infatti la **conoscenza dei rischi e delle misure per prevenirli** "deve far parte del **bagaglio** di chiunque intenda avviare una attività lavorativa, contrariamente a quanto avviene oggi dove, addirittura nei settori più rischiosi (es. edilizia), le imprese possono essere avviate senza alcuna garanzia per la sicurezza dei lavoratori in un solo giorno e altrettanto velocemente svanire in caso di verbali sanzionatori".

Tuttavia, come ricordato nei nostri articoli e interviste a proposito dell'Accordo Unico in materia di formazione, **si attende ancora il provvedimento** della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Provvedimento che entro il 30 giugno 2022 avrebbe dovuto definire contenuti e durata dei corsi di formazione dei

datori di lavoro. E dunque il richiamo all'art. 37, comma 7 contenuto nel DL 19/2024 "appare pertanto di **nessuna efficacia** dato che non si è voluto ancora realizzare quanto la norma ha già indicato".

Il documento accenna anche alla **formazione dei lavoratori autonomi** che è "ancora oggi facoltativa come previsto dall'art. 21" del D.Lgs. 81/2008. E questo malgrado il fatto che "molto spesso attività rischiose sono affidate all'ultimo anello della catena dei subappalti, i lavoratori autonomi, veri o fasulli che siano".

Il decreto-legge 19/2024, gli appalti, i controlli e la repressione

Nell'introduzione del documento CIIP si segnala poi che al tema della qualificazione delle imprese dovrebbe "accompagnarsi una riflessione sul **ruolo di controllo dei Committenti**, oggi spesso ridotto alla verifica di pochi elementi, spesso non comprendenti la sicurezza del lavoro".

Si sottolinea anche "il **silenzio sul tema gravissimo degli appalti** a cui si ricorre non solo in edilizia ma in molti altri settori, pubblici e privati, in cui la rottura della filiera produttiva e l'esternalizzazione di diverse attività lavorative, spesso rischiose, porta ad una lunga catena di subappalti e financo ad appalti a lavoratori autonomi, per i quali le tutele previste dal D.Lgs. 81/08 sono irrisorie, ai quali vengono di fatto delegate attività rischiose in assenza di adeguate forme di coordinamento".

E, a questo proposito, si segnalano anche le altre misure, "varate con altri provvedimenti, che vanno esattamente in senso contrario al contrasto di tali fenomeni".

Si segnala infine, sul versante dei **controlli**, che le nuove disposizioni vanno "nella direzione di un ritorno a **forme di vigilanza formale**", già sperimentata negli anni e "di scarsa incisività, cui è seguita un'ampia riflessione critica che ha accompagnato l'elaborazione delle norme a partire dalla L. 833/78 per continuare con quelle successive di recepimento delle direttive europee".

In questo senso ? continua il documento ? la prevenzione "**non si può affrontare con provvedimenti estemporanei e incentrati unicamente sulla repressione**, pur indispensabile".

In definitiva il Gruppo di lavoro ? composto da Gilberto Boschioli, Claudio Calabresi, Norberto Canciani, Susanna Cantoni, Alberto Chinaglia, Graziano Maranelli, Paolo Pascucci, Katia Razzini e Rocco Vitale ? indica che il DL 19/2024 costituisce "un rilevante **arretramento rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08**".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento CIIP che riporta vari approfondimenti e considerazioni sul decreto-legge e sulle necessità in materia di salute e sicurezza:

- "Considerazioni etiche"
- "Prmissime brevi osservazioni sull'art. 29, comma 19, del DL 19 del 2024"
- "La patente a punti e la qualificazione delle imprese (art. 27)"
- "La patente a punti e la formazione"
- "La Lista di conformità INL e la programmazione della vigilanza dell'INL"
- "Il problema degli appalti pubblici e privati"
- "Il sistema dualistico dei controlli, prevenzione e non solo vigilanza, il rapporto con il territorio".

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, " [Alcune considerazioni sul recente DL n. 19/24](#)", documento a cura del Gruppo di lavoro Legislazione composto da Gilberto Boschioli (Presidente CIIP), Claudio Calabresi (SNOP), Norberto Canciani (Ambiente e Lavoro), Susanna Cantoni (Vicepresidente CIIP), Alberto Chinaglia (Esperto in materia di appalti), Graziano Maranelli (SNOP), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo ? Olympus), Katia Razzini (UNPISI) e Rocco Vitale (AIFOS), marzo 2024 (formato PDF, 760 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

[DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\).](#)



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it